



Le agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro e ipotecaria valgono anche nel caso in cui il terreno sia stato acquisito per usucapione

Con la Risoluzione n. 77/E dell'8 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 1 della Legge n. 604/1954 in materia di imposte di bollo, di registro e ipotecaria per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. In particolare, le Entrate hanno precisato che tali benefici sono applicabili anche agli atti dell'autorità giudiziaria che dichiarano l'acquisto di terreni agricoli per intervenuta usucapione ordinaria. In tale ipotesi, l'acquisto della proprietà avviene a titolo originario, ex tunc, in virtù del possesso continuato per venti anni dell'immobile.